Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 8713 del 27 ottobre 2026

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto da

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. Avv. G. Santoni - Componente
Prof.ssa Avv. A. Scotti – Componente
Prof. Avv. C. Pilia – Componente supplente
Prof. Avv. R. Rosapepe – Componente supplente

Relatrice: Prof.ssa Avv. A. Scotti

nella seduta del 29 settembre 2026, in relazione al ricorso n. 12406, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema della responsabilità dell'intermediario per la condotta asseritamente illegittima di consulente finanziario operante per suo conto. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Il ricorrente, dopo aver presentato reclamo in data 11 luglio 2025, cui l'intermediario ha dato riscontro in data 21 ottobre 2025 in modo ritenuto insoddisfacente, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

Il ricorrente contesta l'esecuzione di operazioni da lui non autorizzate, disposte contraffacendo la sua firma. In particolare, il consulente finanziario di suo

riferimento, operante per conto dell'intermediario qui convenuto, si sarebbe avvalso del questionario MiFID del 27 ottobre 2020, con cui gli era stato assegnato un profilo finanziario *Avanzato*, e delle prerogative conseguenti alla stipula del contratto di consulenza *evoluta* del 23 febbraio 2021, entrambi con firme asseritamente apocrife.

Ma, soprattutto, il consulente avrebbe proceduto a operazioni non autorizzate, tra cui l'acquisto di *warrant* ad altissimo rischio scesi significativamente di valore, tanto da svalutare il suo patrimonio nel periodo 1° gennaio - 5 luglio 2022 per euro 73.273,94; somma a cui va aggiunto il corrispettivo di euro 4.800,00 per il servizio di consulenza *avanzata*.

Il ricorrente chiede, pertanto, che la resistente sia condannata alla restituzione a suo favore dell'importo di euro 78.073,94.

In riscontro a richiesta della Segreteria Tecnica, il ricorrente ha prodotto una tabella riepilogativa di "*alcune*" delle operazioni contestate (di seguito, "Tabella H"), oltre a ulteriore documentazione.

3. La resistente si è regolarmente costituita nel procedimento.

In via preliminare, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per "*indeterminatezza dei suoi elementi oggettivi*", in quanto, nonostante l'integrazione documentale effettuata dal ricorrente resterebbero del tutto indeterminate le operazioni oggetto di contestazione. In particolare, viene evidenziato che: *i)* il ricorrente individua un periodo sulla cui base sembra quantificare le perdite subite (1° gennaio – 5 luglio 2022), ma nel medesimo arco temporale non ha concluso alcun investimento per il tramite dell'intermediario; *ii)* nella Tabella H risultano elencati una serie di investimenti (la maggior parte dei quali nemmeno ha avuto esecuzione) risalenti al 2021 (e non al primo semestre del 2022) e rispetto ai quali, comunque, omette di specificare quale sarebbe stata la singola (presunta) perdita subita; *iii)* per un verso, il ricorrente nelle note di accompagnamento all'integrazione documentale, sembra lamentarsi della "*perdita di valore di oltre il 90%*" di uno - non meglio identificato - strumento finanziario, ma, al contempo - contraddicendosi - sembrerebbe invece voler genericamente contestare tutte le operazioni successive all'ottobre del 2020, non individuate e in ogni caso non

coincidenti né con quelle elencate nella Tabella H né con quelle riportate in un altro documento versato in atti che rappresentano solo una parte di una ben più complessa e articolata operatività finanziaria; *iv)* nessuna delle operazioni elencate nella Tabella H di controparte, corrisponde agli investimenti indicati nei - parziali e incompleti - documenti sulla cui base il ricorrente sembrerebbe aver - del tutto erroneamente - quantificato le perdite in euro 73.274,94 e dunque, anche in ipotesi, mancherebbe comunque qualsiasi possibile collegamento tra gli ordini di cui alla Tabella H e l'asserita perdita lamentata; *v)* in ogni caso, la complessiva operatività finanziaria effettuata dal ricorrente si sarebbe chiusa con un risultato positivo registrando nel complesso una plusvalenza di euro 103.303,93; *vi)* non avendo il ricorrente univocamente indicato quali sarebbero gli investimenti oggetto del contendere non sarebbe dato nemmeno comprendere quali sarebbero le firme che intende disconoscere.

In ogni caso, nel merito, l'intermediario eccepisce che il ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito all'asserita falsità delle firme che contesta. Anzi, aggiunge che il questionario MiFID disconosciuto non solo è coerente con precedenti profilature non impugnate, ma trova riscontro anche nella operatività concreta del cliente avente ad oggetto strumenti finanziari speculativi e aleatori.

Quanto al contratto di consulenza *evoluta*, la resistente fa presente che il ricorrente non può chiedere la restituzione del corrispettivo, indicato espressamente nel contratto di attivazione, ed ha anche usufruito del servizio ricevendo con cadenza trimestrale le relative rendicontazioni senza mai sollevare alcuna contestazione.

Eccepisce, in ogni caso, il concorso di colpa del ricorrente, che ha rilasciato dichiarazioni in sede di profilatura – a suo dire – non veritiere.

L'intermediario, in conclusione, chiede che il Collegio voglia*: i)* dichiarare l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza; *ii)* in subordine, nel merito, rigettare integralmente il ricorso poiché infondato e indimostrato; *iii)* respingere, in ogni caso, ogni domanda risarcitoria proposta dal ricorrente; *iv)* in caso di accoglimento, anche parziale, di disporre che gli eventuali obblighi risarcitori/restitutori siano rideterminati, tenendo conto di tutti i rilievi svolti, anche in punto di concorso colposo del ricorrente.

4. Il Ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento ACF, così come l'intermediario di depositare repliche ai sensi del successivo comma 6, del medesimo articolo, entrambi finendo con il reiterare le rispettive argomentazioni e domande.

DIRITTO

1. La domanda di parte attrice, stanti le evidenze disponibili in atti, non può essere accolta.

Va, a tal riguardo, anzitutto osservato che l'esame del ricorso e della documentazione prodotta non consente – nemmeno dopo l'integrazione della produzione documentale eseguita dal ricorrente su richiesta della Segreteria Tecnica di quest'Arbitro – di cogliere con la necessaria univocità, certezza e completezza quali siano le operazioni espressamente contestate; la maggior parte delle operazioni indicate nella Tabella H non risulta, infatti, neppure essere stata eseguita e, in ogni caso, risale al 2021 e non è, quindi, riferibile al primo semestre del 2022, periodo quest'ultimo su cui il ricorrente dichiara di aver parametrato le perdite subite e in cui, però, non risulta che lo stesso abbia concluso alcun investimento per il tramite dell'intermediario.

2. Per completezza, si deve rilevare che, in ogni caso, l'indagine sull'autenticità delle sottoscrizioni non può prescindere almeno dalla produzione, a cura della parte interessata, di una perizia grafologica o di altra documentazione di tipo tecnico, dal momento che le esigenze di celerità e di speditezza del procedimento dinanzi all'ACF impongono una cognizione sommaria dei fatti, sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti, ed escludono che questo Collegio possa promuovere direttamente iniziative per l'acquisizione di perizie o consulenze grafologiche, ovvero procedere a giudizi di verificazione di sottoscrizioni o di scritture private o, ancora, ad accertamenti di altro genere (*ex multis*, in questo stesso senso, v. decisione n. 8147 del 1° settembre 2025).

Ebbene, l'odierno ricorrente, pur disconoscendo la paternità di documenti evocati, non ha prodotto alcun elemento idoneo a poter comprovare l'apocrifia delle firme

apposte, né alcun elemento di prova che possa attestare la non autenticità delle sottoscrizioni risultanti dalla documentazione disconosciuta.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Presidente
Firmato digitalmente da
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi